2018.04.16
09:44:16
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLIX | BARI, 13 APRILE 2018 | **n. 52**

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 10
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" 25818

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 11
"Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" 25824

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018 , n. 12
"Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)" 25831

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 13
"Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" 25839

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2018, n. 6
"Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l'Abitare"...... 25850

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 10

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o):

a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 101.640,53, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 1875/2008, GA, Tar Bari, C.M. e altri c/R.P., Pierluigi Balducci, euro 8.644,78; 2289/2008, GA, Tribunale Lucera, sezione lavoro, D.L. c/R.P., Michele Castriotta, euro 6.585,22; 3045/2007, B e BG, tribunale Bari, sezione lavoro, B.R. c/R.P., Nicola Colella, euro 2.067,54; 3046/2007, B e BG, Tribunale Bari, sezione lavoro, C.N. c/R.P., Nicola Colella, euro 2.067,54; 3047/2007, B e BG, Tribunale Bari, sezione lavoro, N.G. c/R.P., Nicola Colella euro 2.067,54; 3283/2004, TO, C.d.a. Bari, A.M. e altri 3 c/R.P., Fabio D'Ambrosia Lettieri, euro 8.171,35; dal 1915 al 1927/1999, CA, C.d.a. Bari, sezione lavoro, S.V. e altri 12 c/R.P., Antonio De Feo, euro 68.625,07; 3860/2005, DL, C.d.a. Lecce, sezione lavoro, Z.C. c/R.P., Antonio De Feo, euro 1.495,46; 4865/1999, CA, Tar Lazio, C.S. c/R.P., Sandro De Marco, euro 1.916,03. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione del bilancio per l'importo di euro 101.640,53 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 101.640,53, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 7.468,82, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, I sezione civile, numero 2344/2017. Al finanziamento della spesa di cui

alla presente lettera b), si provvede, per un importo complessivo di euro 7.468,82, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio regionale;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 9.204,48, derivante dalla sentenza esecutiva emessa dalla Corte di appello di Bari n. 48/2016. Al finanziamento della spesa di euro 9.204,48, di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.10.05.04., C.R.A. 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 2.838,68, derivante dalla sentenza del Tar Puglia, Bari, numero 776/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione dell’importo di euro 2.838,68 alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, piano dei conti U.1.10.01.01, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse” per l’importo di euro 2.838,68, e variazione in aumento della missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, per l’importo di euro 2.838,68;

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 150 mila oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e di euro 12.300,00 per spese procedimentali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA come per legge, derivante dalla sentenza numero 4659 dell’11 ottobre 2017 del Tribunale di Bari, I sezione civile. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue: per la sorte capitale pari a euro 150 mila oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055 “Trasferimenti ad operatore in attuazione della sentenza 4659 dell’11 ottobre 2017” per pari importo ed imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le spese legali e procedimentali pari a euro 12.300,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA come per legge, alla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 114.780,69, derivante dalla sentenza n. 2195/2017, emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 98.730,37, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 16.050,32 per spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 3.178,24, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3297/2017 emessa dal Tribunale di Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;

h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 15 mila, derivante dalla conciliazione

numero cronologico 2845 del 22 gennaio 2018, verbale conciliazione n. 27/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” che presenta la dovuta disponibilità;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 12.109,89, derivante da tre verbali di conciliazione innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari n. 55859, n. 55854 e n. 55843 del 2017 determinati da tre contenziosi di operai forestali assunti dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 7.500,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, e contestuale variazione in aumento di euro 7.500,00 della missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”; le somme dovute a titolo di spese procedimentali di euro 4.609,89 saranno finanziate con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.057,13, derivante dalla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1241/2015 determinata da un contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 207,26 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, e contestuale variazione in aumento di euro 207,26 della missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000,articolo 19”; le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria pari a euro 44,44 saranno finanziate con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le somme dovute a titolo di spese procedimentali di euro 805,43 saranno finanziate con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 492,29, derivante dal decreto di liquidazione del Tribunale di Bari n. 46209/2017, determinata dal contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), pari ad euro 492,29, a titolo di spese procedimentali, si provvederà con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 1.094,95, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4996/2017 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 1.939,91, derivante dalla sentenza esecutiva n. 5374 emessa dal Tribunale di Bari in data 28 novembre 2017. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;

n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 1.131,37, derivante dal decreto del 1° luglio 2016 del Tribunale di Brindisi, sezione esecuzioni immobiliari, R.G.E. Imm. n. 363/2014. Al finanziamento

della spesa di cui alla presente lettera n), con riferimento agli oneri per spese CTU, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;

o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 3.500,00, relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 3140/2017, in relazione alla compensazione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte espletata dalla dott.ssa Elena Ludovico. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

Allegato E1

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Rif.delibera del Consiglio regionale del 27/03/2018 n.178

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
01.11.1	Spese correnti	residui	13.956.580,98	0,00		13.956.580,98
		competenza	20.498.921,53	104.479,21		20.603.400,74
		cassa	34.455.502,51	104.479,21		34.559.981,72
	Totale Programma 11 - Altri servizi generali	residui	13.956.580,98	0,00		13.956.580,98
		competenza	20.508.921,53	104.479,21		20.613.400,74
		cassa	34.465.502,51	104.479,21		34.569.981,72
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	174.296.388,99	0,00		174.296.388,99
		competenza	1.785.682.583,83	104.479,21		1.785.787.063,04
		cassa	1.958.005.134,97	104.479,21		1.958.109.614,18
09.05.1	Spese correnti	residui	6.946.764,75	0,00		6.946.764,75
		competenza	15.108.518,85	7.707,26		15.116.226,11
		cassa	22.055.283,60	7.707,26		22.062.990,86
	Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui	6.946.764,75	0,00		6.946.764,75
		competenza	15.108.518,85	7.707,26		15.116.226,11
		cassa	22.055.283,60	7.707,26		22.062.990,86
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	634.668.801,07	0,00		634.668.801,07
		competenza	464.285.321,12	7.707,26		464.293.028,38
		cassa	1.074.281.418,86	7.707,26		1.074.289.126,12
16.01.1	Spese correnti	residui	28.789.151,77	0,00		28.789.151,77
		competenza	69.814.316,54	150.000,00		69.964.316,54
		cassa	98.480.969,85	150.000,00		98.630.969,85
	Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	44.883.197,45	0,00		44.883.197,45
		competenza	75.061.933,71	150.000,00		75.211.933,71
		cassa	119.822.632,70	150.000,00		119.972.632,70
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	64.230.940,38	0,00		64.230.940,38
		competenza	161.174.012,44	150.000,00		161.324.012,44
		cassa	225.282.454,36	150.000,00		225.432.454,36
20.03.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	31.363.133,03		262.186,47	31.100.946,56
		cassa	31.363.133,03		262.186,47	31.100.946,56

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Rif.delibera del Consiglio regionale del 27/03/2018 n.178

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
	Totale Programma 03 - Altri fondi	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	85.979.271,94	0,00	262.186,47	85.717.085,47
		cassa	85.979.271,94	0,00	262.186,47	85.717.085,47
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	331.063.055,05	0,00	262.186,47	330.800.868,58
		cassa	1.965.902.786,50	0,00	262.186,47	1.965.640.600,03
	Totale	residui	7.474.335.145,61	0,00		7.474.335.145,61
		competenza	16.665.495.785,45	262.186,47	262.186,47	16.665.495.785,45
		cassa	25.729.148.786,94	262.186,47	262.186,47	25.729.148.786,94

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

F.TO IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018 , n. 11

“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell’articolo 117, commi terzo, quinto e nono, della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).

Art. 2
Cooperazione interistituzionale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

Art. 3
Rapporti Giunta - Consiglio regionale

1. Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un’efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.

2. La Giunta informa il Consiglio regionale, con particolare riferimento:
   a) alla richiesta di raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 24, comma 4, della l. 234/2012;
   b) alle convocazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome ai fini della richiesta al Governo della apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 24, comma 5, della I. 234/2012

c) alle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 24, comma 7, della I. 234/2012;
d) alle proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
e) ai risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
f) alle direttive europee di competenza regionale, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della I. 234/2012;
g) ai provvedimenti adottati per recepire le direttive europee di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della I. 234/2012;
h) alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia imputabili all'inadempimento della Regione.

3. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa al Consiglio regionale, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.

Art. 4
Strutture regionali per i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea

1. Le strutture regionali competenti per i rapporti con le istituzioni europee assicurano l'assistenza documentale e informativa ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale presso le istituzioni europee.

2. Le strutture di cui al comma 1, operano quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto della Giunta e del Consiglio regionale.

Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e all'orientamento delle politiche dell'Unione europea

Art. 5
Sessione europea

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in Sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'UE e di eventuali altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della I. 234/2012, e individua le aree e le iniziative di interesse prioritario ai fini della partecipazione di cui all'articolo 6.

2. Ai fini dello svolgimento della Sessione europea la Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il termine previsto al comma 1:

a) la relazione programmatica sulla partecipazione della Regione Puglia all'Unione europea per l'anno in corso;

b) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo predisposta ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

3. A conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

4. La Commissione consiliare per le politiche europee e le commissioni competenti nelle materie oggetto di valutazione effettuano le più ampie consultazioni delle categorie economico-sociali della Regione in merito agli atti di programmazione europei e tengono conto degli esiti di tali consultazioni.

Art. 6
Procedure di partecipazione della Regione

1. Le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea e gli atti preordinati all'adozione degli stessi sono presentate:

a) dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee con apposita risoluzione, previo parere delle commissioni competenti per materia e della Giunta regionale;
b) dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare per le politiche europee e delle commissioni competenti per materia.

2. Trascorsi infruttuosamente quindici giorni dal ricevimento degli atti, i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si intendono acquisiti.

3. In caso di urgenza, in deroga al comma 1, il presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente per le politiche europee.

4. Le osservazioni della Regione sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento al presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della I. 234/2012.

Art. 7
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'Unione europea, nelle materie di competenza regionale, in conformità all'articolo 6, paragrafo primo, del protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona.

2. La commissione consiliare permanente competente per le politiche europee, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia per le finalità di cui al comma 1, procede alle valutazioni relative alla verifica della sussidiarietà secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale; gli esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle regioni e alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della I. 234/2012.

3. La Giunta regionale può segnalare al Consiglio regionale questioni relative al controllo di sussidiarietà.

4. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

Art. 8
Dialogo politico

1. Il Consiglio e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 9 della l. 234/2012, inviano alle Camere ogni documento utile alla definizione delle politiche europee con le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e sono trasmessi alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 9
Riserva di esame

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012, può chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere l'apposizione della riserva di cui al comma 1.

Art. 10
Rappresentanti regionali presso il Comitato delle regioni

1. I membri titolari e quelli supplenti della Regione Puglia presso il Comitato delle regioni sono indicati dal presidente della Giunta e, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dal presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 della l. 234/2012.

Capo III
Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 11
Legge europea regionale

1. La Regione Puglia, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Al fine di garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea o da sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero al fine di prevenire procedure di infrazione a carico dell'Italia ma imputabili alla Regione e/o porvi termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge recante nel titolo "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento e i numeri identificativi delle direttive recepite.

3. La legge europea regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei;
b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
e) reca ogni disposizione necessaria alla attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

4. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea deve in ogni modo avvenire tramite legge europea regionale nel caso in cui esso comporti:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

5. Alla legge europea regionale è allegato l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme a esse, ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Art . 12
Attuazione in via regolamentare

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 44, comma 1, dello Statuto regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 13
Misure urgenti

1. Qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi

dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale deve essere approvata oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 12, vi provvede mediante approvazione di apposito regolamento.

Capo IV
Contenzioso

Art. 14
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Ue

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l. 131/2003.

2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto legislativo dell'Unione europea.

3. È fatta salva la prerogativa del Consiglio regionale di sollecitare il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte.

4. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

Capo V
Disposizioni finali

Art . 15
Modalità organizzative

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca, nonché le procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa la delegazione regionale con sede a Bruxelles.

2. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni coordinate, costituiscono un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e individuano referenti tecnici per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni

e gli organi dell'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati, e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 16
Modifiche al regolamento interno del Consiglio

1. Il Consiglio regionale ridefinisce il proprio regolamento interno specificando, in particolare:
   a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente, nonché l'istruttoria relativa a tale attività;
   b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
   c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
   d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
   e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materia di politiche europee.

Art . 17
Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche europee, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.

Art. 18
Abrogazioni

1. La legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018 , n. 12
“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Aggiornamenti normativi

1. Le presenti disposizioni adeguano la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:
   a) legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
   b) decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
   c) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
   d) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Art. 2
Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2015, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:
   “o bis) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.”.

Art. 3
Modifica all’articolo 3 della l.r. 24/2015

1. All’articolo 3 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   “2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.”;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono consultate le relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 126/2016.".

Art. 4
Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2015, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
"m bis) vendita stagionale: l'attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.".

Art. 5
Modifica all'articolo 5 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 5 della l.r . 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è soppresso il secondo periodo;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.".

Art. 6
Modifica all'articolo 6 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 6 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il trasferimento della titolarità o il subentro di un nuovo gestore di un impianto di distribuzione di carburanti senza trasferimento della titolarità sono subordinati a comunicazione al SUAP. In caso di trasferimento della titolarità, il SUAP entro quindici giorni dalla comunicazione verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento, accerta i requisiti soggettivi del subentrante e trasmette la comunicazione alla Regione e all'Ufficio delle dogane. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa anche ai Vigili del fuoco (VV.F.) a cura del SUAP.";
c) al comma 6, dopo le parole: "trenta giorni al", aggiungere le seguenti: "SUAP del";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di grandi strutture di vendita, il SUAP trasmette alla Regione copia della comunicazione.";
"6 ter. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.".

Art. 7
Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 9 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, le parole alfanumeriche: "ai commi 1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 3".

Art. 8
Modifica all'articolo 12 della l.r. 24/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 24/2015, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).".

Art. 9
Modifica all'articolo 13 della l.r. 24/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 24/2015 le lettere a) e c) sono soppresse.

Art. 10
Modifica all'articolo 16 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 16 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.";
b) alla lettera c) del comma 6, il punto 3) è soppresso.

Art. 11
Modifica all'articolo 17 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 17 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016:
a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;
b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o,

in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E' necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14 bis. E' concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.".

Art. 12
Modifica all'articolo 20 della l.r. 24/2015

1. L'articolo 20 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

"*Art. 20*
Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

3. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.".

Art. 13
Modifica all'articolo 27 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 27 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera J), è aggiunta la seguente:
"j bis) spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.".

Art. 14
Modifica all'articolo 34 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 34 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3, dopo le parole alfanumeriche: "comma 2,", sono aggiunte le seguenti: "primo alinea,".

Art. 15
Modifica all'articolo 41 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 41 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, dopo le parole: "d.lgs. 59/2010", la virgola è sostituita da un punto;
   b) al comma 4, le parole: "nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.", sono sostituite dalle seguenti: "L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.".

Art . 16
Modifica all'articolo 44 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 44 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.";
   b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.".

Art. 17
Modifica all'articolo 45 della l.r. 24/2015

1. L'articolo 45 della I.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

"*Art. 45*
Tipologie e attività commerciali integrative

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.

3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata

anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

4. I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.".

Art . 18
Modifica all'articolo 49 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 49 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, le parole: "per buncheraggio navi e motopesca", sono sostituite dalle seguenti: "di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione".

Art. 19
Modifica all'articolo 53 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 53 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai VV.F. a cura del SUAP.".

Art. 20
Modifica all'articolo 58 della l.r. 24/2015

1. L' articolo 58 è sostituito dal seguente:

"*Art. 58*
Apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all'articolo 5.

3. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. L'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.

5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all'ASL.

6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.".

Art. 21
Modifica all'articolo 59 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 59 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.";
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
   "7 bis. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.".

Art. 22
Modifica all'articolo 60 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 60 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1 . La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.";
   b) al comma 3 le parole: "ha la residenza o la sede legale", sono sostituite dalle seguenti: "ha avviato l'attività";
   c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
   "9 bis. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.".

Art. 23
Modifica all'articolo 61 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 61 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:
   a) al comma 3 le parole: "le vendite straordinarie e promozionali," sono soppresse.

Art. 24
Modifica all'articolo 62 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 62 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "attività";
   b) all'alinea del comma 3, le parole "L'autorizzazione è revocata:" sono sostituite dalle seguenti: "Il titolo abilitativo è revocato:";
   c) al comma 3, lettera a), punto 2, le parole: "rilascio dell'autorizzazione;" sono sostituite dalle seguenti: "titolo stesso;".

Art. 25
Modifica all'articolo 63 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 63 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, alla fine della lettera c), il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) gli articoli 3 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38 (Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali).".

Art. 26
Modifica all'articolo 64 della l.r. 24/2015

1. All'articolo 64 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, cessano di avere efficacia le norme del titolo III della presente legge incompatibili con la legge statale.";
"9 ter. Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall'articolo 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta regionale approva il relativo regolamento attuativo di aggiornamento.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 13

“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)

Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

1. L’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è sostituito dal seguente:

“*Art. 1*
Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).”.

Art. 2

Modifiche e all’articolo 2 della l.r. 11/1999, e introduzione dell’articolo 2 bis

1. L’articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“*Art. 2*
Competenze regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:

a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.".

2. Dopo l'articolo 2 della l.r. 11/1999, come sostituito dal precedente comma 1, è inserito il seguente:

"*Art. 2 bis*
Competenze comunali

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:
a) alle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;
b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive.".

Art. 3
Modifica all'articolo 8 della l.r. 11/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999, è sostituito dal seguente:
"1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito provinciale.".

Art. 4
Modifica all'articolo 9 della l.r. 11/1999

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11/1999, le parole: "per il rilascio della autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio dell'attività".

Art. 5
Modifica all'articolo 10 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 10 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"*Art. 10*
Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.

2. Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.

6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3 della l. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all'Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità stabilite.".

Art. 6
Modifica all'articolo 11 della l.r. 11/1999

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999, è sostituito dal seguente:
"2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune competente per territorio.".

Art. 7
Modifica all'articolo 14 della l.r. 11/1999

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1999, le parole alfanumeriche: "di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 1983", sono soppresse.

Art. 8
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 15 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.";
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   "2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.";

"2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 17 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.";

b) il comma 4, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, è sostituito dal seguente:

"4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento. Gli interventi finalizzati all'installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

a) siano realizzati in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento;
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all'alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un'apposita convenzione regolante le

caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede.”.

Art. 10
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 21 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 la parola: “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “comune”;
   b) al comma 3 la parola: “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “comune”.

Art. 11
Modifica all’articolo 22 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 22 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 la parola: “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “comune”;
   b) il comma 7 è abrogato;
   c) il comma 9 è abrogato.

Art. 12
Modifica all’articolo 24 della l.r. 11/1999

1. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 11/1999, le parole: “ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla osta dell’APT competente per territorio” sono soppresse.

Art. 13
Modifica all’articolo 26 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 26 della l.r. 11/1999, la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
   “c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica;”.

Art. 14
Modifica all’articolo 38 della l.r. 11/1999

1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 11/1999, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “comune”.

Art. 15
Modifica all’articolo 41 della l.r. 11/1999

1. Il comma 8, dell’articolo 41 della l.r. 11/1999 è abrogato.

Art. 16
Modifica all'articolo 49 della l.r. 11/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal comune.".

Art. 17
Modifica all'articolo 56 della l.r. 11/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 11/1999, le parole: "Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983", sono soppresse.

Art. 18
Modifica all'articolo 58 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 58 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990.";
   b) al comma 2 le parole: "in un'unica autorizzazione amministrativa." sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica SCIA.".

Art. 19
Modifiche all'articolo 59 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 59 della l.r. 11/1999, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal seguente:

"*Art. 59*
Avvio dell'attività

1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
   a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
   b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
   c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell'ambito provinciale;
   d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
   e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
   f) la classificazione della struttura, ove prevista;
   g) l'ubicazione della struttura;
   h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le

eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;
c) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

4. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
c) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'articolo 24, comma 5;
d) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'articolo 35;
f) certificato di agibilità degli allestimenti.

5. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della SCIA, previa stipula di apposita convenzione con il comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.

6. La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della l. 217/1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili.

8. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile, previa stipula di apposita

convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.

9. La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.

11. L'attività di affittacamere necessita d'iscrizione nel registro delle imprese.

12. Comparto stabilimenti balneari. Per l'esercizio dell'attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'articolo 49, comma 4.

13. Comparto darsene. Per l'esercizio dell'attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al comune e devono allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
b) estremi della concessione demaniale;
c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
e) certificato di agibilità degli impianti.

14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:

a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di porto, per l'attività nautica;
d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.

15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.".

Art. 20
Modifiche all'articolo 60 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 60 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: "domanda" è sostituita dal seguente acronimo: "SCIA";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è abrogato.

Art. 21
Modifiche all'articolo 61 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 61 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Contenuto della SCIA";
b) al comma 1 le parole: "L'autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "la SCIA";

Art. 22
Modifiche all'articolo 63 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 63 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 63
Chiusura temporanea o definitiva

1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al comune.".

Art. 23
Modifiche all'articolo 64 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 64 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 64
Registrazione notifica delle persone alloggiate

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Aret Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico (SPOT).

2. La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).".

Art. 24
Modifiche all'articolo 69 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 69 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: "della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "del comune";
   b) al comma 3 le parole: "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al comune".

Art. 25
Modifica all'articolo 70 della l.r . 11/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1999 le parole: "Ai sensi dell'art.7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983" sono soppresse.

Art. 26
Modifiche all'articolo 72 della l.r. 11/1999

1. All'articolo 72 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 le parole: "dell'autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";
   b) al comma 16 la parola: "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune";
   c) il comma 17 è abrogato.

Art. 27
Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13, 67, 74 e 75 della l.r. 11/1999, sono abrogati.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

Art. 28
Modifica al titolo della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34

1. Al titolo della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza

amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo), le parole: "alle province", sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni".

Art. 29
Modifiche all'articolo 1 della l.r . 34/2007

1. All'articolo 1 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2014, n. 38, è sostituito dal seguente:
   "1. Le presenti disposizioni disciplinano le competenze amministrative dei comuni per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione".
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   "4. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e di vigilanza sulle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.".

Art. 30
Modifiche agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 34/2007

1. Agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21, della l.r. 34/2007 e successive modificazioni, ovunque presente la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "comune".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2018, n. 6
"Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l'Abitare".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTO l'art. 10 della L.R. 20 maggio 2014 n. 22 che disciplina la nomina del Collegio dei Sindaci delle Agenzie per la Casa e l'Abitare individuando i componenti, mediante sorteggio, da un elenco di revisori legali stilato a seguito di avviso pubblico.

VISTO che l'art. 10 comma 3 della L.R. 20 maggio 2014 n. 22 rinvia ad un provvedimento di Giunta Regionale la disciplina dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco dei revisori e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.

VISTO l'art.12 del Regolamento regionale 29 settembre 2009, n.20, attuativo della Legge regionale n.15/2008

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 441 del 20/03/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1
Elenco dei revisori legali

1. La Regione Puglia istituisce, presso la Sezione Politiche Abitative, un elenco nel quale sono inseriti, a seguito di avviso pubblico, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, così come modificato dal decreto legislativo del 21/07/2016 n.135.

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.

ART. 2
Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, articolato a livello provinciale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
   a) il nome, il cognome e la data di nascita;

b) la data ed il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna Agenzia e reso pubblico sul sito internet della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con più di 20.000 abitanti e/o enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o presso ASL e/o Aziende Ospedaliere Universitarie, ciascuno per la durata di tre anni;

c) aver rispettato gli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco dei revisori legali.

ART. 4

Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. Il termine per la presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet istituzionale.

2. La richiesta, redatta su apposito modello allegato all'avviso, è presentata alla Regione Puglia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso.

3. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.

ART. 5

Formazione ed aggiornamento dell'elenco

1. La Sezione competente, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori legali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.

2. Il mantenimento nell'elenco è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'art. 3, a pena di cancellazione, secondo le modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet della Regione. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione a nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Dirigente della Sezione regionale competente provvede ad aggiornare l'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1 gennaio 2018.

3. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali comporta la cancellazione dall'elenco.

ART. 6

Scelta dei componenti dei collegi sindacali

1. Le ARCA sono tenute a dare comunicazione della scadenza del proprio organo di revisione economico finanziario alla competente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione.

2. La Sezione competente comunica alle ARCA interessate ed ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'elenco, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede della Sezione stessa. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Dirigente della Sezione competente o di un suo delegato e di due dipendenti in funzione di testimoni, si procede al sorteggio con procedura informatizzata, dall'articolazione provinciale dell'elenco dei revisori legali.

3. Da ogni articolazione provinciale sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, cinque nominativi: i primi tre sono designati per la nomina dei componenti effettivi nel Collegio, mentre gli altri due subentrano, nell'ordine di estrazione, in caso di supplenza.

4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. n. 22/2014 i componenti del collegio sindacale sorteggiati possono esercitare le proprie funzioni in un solo collegio sindacale dell'Agenzia; pertanto in caso di duplicazione il sorteggiato deve scegliere la sua unica destinazione.

5. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente della Sezione e dai due testimoni.

6. La nomina del Collegio o del singolo componente è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall'art. 2387 c.c. per i revisori ed i sindaci di società per azioni.

ART. 7

Presidente del Collegio

1. Le funzioni di Presidente del Collegio dei sindaci sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore fra quelli previsti dall'art. 3 comma 1, lett. b) e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico; nel caso di incarico ricoperto presso enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la dimensione demografica è riferita al territorio su cui opera l'ente gestore.

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 9 APR. 2018

EMILIANO

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)